

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIABURRO, CARETTA, ALBANO, GALANTINO, PRISCO, VINCI

Istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell'applicazione dell'agevolazione tributaria relativa agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico degli edifici, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Presentata il 15 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La misura del superbonus 110 per cento, prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si sta dimostrando una misura cardine per la ripresa del settore edilizio in Italia e per la riqualificazione energetica degli edifici nel territorio nazionale. Secondo un recente studio condotto da *OpenEconomics* e dalla *Business School* della Libera università internazionale degli studi sociali « Guido Carli », il superbonus sarebbe in grado di creare un vero e proprio moltiplicatore di valore: considerato un incremento delle spese edilizie di circa 8,75 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un incremento del valore aggiunto compless-

sivo del Paese di 16,64 miliardi di euro nel periodo di applicazione della misura, ai quali si potrebbero addirittura aggiungere 1,9 miliardi di euro di economia sommersa, a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico pari a meno 811 milioni di euro. Anche se i risultati delle simulazioni sono incoraggianti e ottimistici, gli unici dati al momento rilevabili e affidabili sono quelli legati al breve periodo, in quanto la durata applicativa della misura del superbonus non è ancora certa ed è potenzialmente oggetto di future modifiche. La misura del superbonus non è, tuttavia, esente da difficoltà applicative e da lungaggini burocratiche, che rischiano di mettere a rischio il suo pieno utilizzo e la diffusione dei suoi effetti positivi. Sono

sempre più numerose, come riportato dalle associazioni di categoria, le segnalazioni di ritardi nell'attuazione dei lavori legati al superbonus dovuti a problemi burocratici, come ad esempio la mancata risposta da parte delle pubbliche amministrazioni o interpretazioni normative conflittuali rispetto alla normativa stabilita dal decreto-legge n. 34 del 2020. Allo stato, sono almeno quattro i Ministeri coinvolti nell'attuazione della misura: Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza contare l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e il Consiglio superiore dei lavori pubblici. La presente proposta di legge, pertanto, intende istituire una cabina di regia che razionalizzi e coordini le attività di impulso, interpretazione, adeguamento normativo e attuazione legate al superbonus.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una cabina di regia per l'applicazione del superbonus 110 per cento relativo agli interventi di riqualificazione energetica e mi-

glioramento antisismico di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, avente funzioni di razionalizzazione, coordinamento, integrazione e semplificazione della misura.

L'articolo 2 prevede che la cabina di regia sia composta da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (di cui uno con funzioni di presidente), del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'Agenzia delle entrate, dell'ENEA e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il medesimo articolo prevede, altresì, che la cabina di regia possa avvalersi, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, del supporto tecnico delle competenti strutture dei citati Ministeri e che le amministrazioni rappresentate nella stessa cabina condividano informazioni e procedure relative al superbonus 110 per cento.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una cabina di regia)

1. Allo scopo di corrispondere alle esigenze di coordinamento, integrazione e semplificazione in materia di interpretazione e di attuazione delle misure relative alla detrazione fiscale del 110 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico, prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito denominata «superbonus 110 per cento», è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, una cabina di regia avente le seguenti funzioni:

a) razionalizzazione e semplificazione della regolamentazione, della modulistica e dei procedimenti connessi all'accesso e all'applicazione del superbonus 110 per cento;

b) coordinamento e integrazione delle interpretazioni normative e degli atti attuativi relativi al superbonus 110 per cento;

c) adozione in via esclusiva degli atti interpretativi delle disposizioni normative relative al superbonus 110 per cento;

d) interlocuzione con gli enti locali e territoriali nonché con i soggetti privati interessati all'applicazione del superbonus 110 per cento, anche al fine di semplificare le modalità applicative della stessa misura.

2. La cabina di regia di cui al comma 1 è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I componenti della cabina di regia sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. L'incarico dei componenti della cabina di regia ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi di spese.

Art. 2.

(Composizione della cabina di regia)

1. La cabina di regia di cui all'articolo 1 è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui almeno uno proveniente dalla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del medesimo Ministero;

c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

e) tre rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;

f) tre rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;

g) tre rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la cabina di regia può avvalersi, ove strettamente necessario, del supporto tecnico delle competenti strutture dei Ministeri di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 condividono tutte le informazioni e le procedure relative al superbonus 110 per cento, secondo modalità stabilite con appositi decreti dei Ministeri di cui al citato comma 1.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0137390